



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 16/10/2014 – Approvazione estensione validità fino al 31 dicembre 2018.			
_____ (FELICI CRISTINA) _____ (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) _____ (F. TOSINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO _____ (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 12/10/2018 prot. 597	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 16/10/2014 – Approvazione estensione validità fino al 31 dicembre 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTO lo Statuto della Regione Lazio.

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni".

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*".

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";

VISTA la Legge Regionale n. 27/1998 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare:

- l'art. 7 del D.lgs. 36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.;
- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di *“smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”*;
- l'art. 178, comma 1 in base al quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”*;
- l'art. 182 -bis che dispone che *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell'Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998;

VISTA la DGR n. 73 del 15.06.2013 recante *“Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”*

ATTESO che Roma Capitale nonostante i progressi conseguiti, non ha ancora raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall'art. 205 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006;

RISCONTRATO che la Regione Lazio pur raggiunta la autosufficienza in tema di impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio, potrebbero verificarsi insufficienze ed è pertanto necessario avere impianti immediatamente disponibili;

RITENUTO opportuno per quanto sopra e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare la possibilità di conferimento dei rifiuti presso impianti fuori dal territorio regionale secondo le richieste avanzate dalla società AMA spa fino al 31/12/2018 per l'impianto situato in Comune di Aielli della ACIAM

PRESO ATTO che:

- con D.G.R. Lazio n. 546 del 05/8/2014 e con D.G.R. Abruzzo n. 607 del 26/9/2014 è stato approvato lo Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

- in data 16/10/2014 il medesimo accordo è stato sottoscritto dai Presidenti delle Regioni interessate;
- il citato accordo definisce gli ambiti di applicazione, la durata, i quantitativi assentiti, le modalità di comunicazione e i compiti di controllo;
- con Determinazione n. G17339 del 02/12/2014 si è preso atto del citato Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;
- con Determinazione G08984 del 17/07/2015 questa Regione ha approvato la modifica al limite massimo giornaliero (già stabilito in 110 t) dei conferimenti presso l'impianto consortile in loc. La Stanga di Aielli (AQ), fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/anno previsto, portandolo al valore medio giornaliero di 180 t, nel rispetto dello schema di Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 16/10/2014;
- con Deliberazione n. 653 del 25/11/2015 la Giunta Regionale del Lazio e con Deliberazione n. 829 del 13/10/2015 la Giunta Regionale dell'Abruzzo hanno assentito alla prosecuzione per un ulteriore anno e in costanza dei quantitativi annui previsti, delle attività di conferimento presso l'impianto ACIAM SpA di Aielli (AQ), disponendo di prorogare il termine di scadenza fissato al 16/10/2015, per un ulteriore anno, sino al 16/10/2016;
- con deliberazione n. 597 del 14/10/2016 l'accordo è stato esteso per un ulteriore anno e fino al 16/10/2017
- con deliberazione n. 626 del 10/10/2017 l'accordo è stato esteso per un ulteriore anno e fino al 16/10/2018

ATTESO che AMA SpA con nota prot. 040975/2018U del 01/08/2018, ha chiesto la prosecuzione dell'accordo per proseguire nelle attività di conferimento presso l'impianto ACIAM SpA di Aielli (AQ) fino al 31/12/2018

PRESO ATTO che con nota prot. 0501673 del 13/8/2018 questa Regione ha chiesto l'assenso alla Regione Abruzzo per la prosecuzione delle attività di conferimento sopra richiamate;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 549284 del 12/9/2018 con la quale ha chiesto l'assenso alla società ACIAM alla prosecuzione dell'accordo e la successiva nota di ACIAM di adesione alla richiesta prot. 5838 del 27/9/2018

VISTA la DGR della Regione Abruzzo n. 767 del 9/10/2018 che approva la proroga della validità dell'accordo fino al 31/12/2018

RITENUTO necessario estendere dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 la validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto il 16/10/2014 e valevole fino al 16/10/2018, per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in costanza dei quantitativi annui previsti;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO quindi necessario approvare l'estensione dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 della validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto il 16/10/2014 e fino al 16/10/2018, per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in costanza dei quantitativi annui previsti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

di approvare l'estensione dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 della validità dell'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo sottoscritto e valevole fino al 16 ottobre 2018, per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale in costanza dei quantitativi annui previsti.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia